

354. Legge 29 dicembre 1949 n. 958. Disposizioni per la cinematografia.

Questa legge è stata pubblicata in GU 31 dicembre 1949 n. 301, è entrata in vigore l'1 gennaio 1950, è stata modificata dalla legge 31 luglio 1956 n. 897, ed è stata abrogata dalla legge 4 novembre 1965 n. 1213.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel settore cinematografico:

- a) attua le provvidenze stabilite a favore della produzione cinematografica nazionale;
- b) accerta la nazionalità dei films;
- c) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero;
- d) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo il miglioramento e lo sviluppo della produzione cinematografica e la diffusione dei film nazionali in Italia ed all'estero;
- e) esercita la vigilanza sugli Enti, sulle attività e sulle manifestazioni cinematografiche, che abbiano carattere di interesse pubblico, o ai quali Stato partecipi finanziariamente;
- f) esercita la vigilanza governativa sui film nei limiti delle disposizioni vigenti;
- g) esercita ogni altra attribuzione demandata dalla legge.

8. È considerato nazionale agli effetti della presente legge, il film prodotto in versione originale italiana o in più versioni delle quali una italiana, che sia stato girato prevalentemente in Italia, da imprese appartenenti a cittadini italiani, o, se trattasi di società, quando queste abbiano sede legale in Italia, capitali ed amministratori in prevalenza italiani e svolgano in Italia la maggior parte delle loro attività, sempre che concorrano i presenti requisiti:

- a) che il soggetto sia di autore italiano o sia stato ridotto e adattato per la lavorazione in Italia da autore o autori italiani;
- b) che gli elementi tecnico artistici (regista, aiuto regista, scenografo, musicista, direttore di produzione e fonico) e gli attori principali siano in larga maggioranza italiani;
- c) che il restante personale tecnico ed esecutivo e dei ruoli artistici minori impiegati nel film, sia almeno per tre quarti italiano;
- d) che le maestranze siano interamente italiane per la parte girata in Italia.

Il cortometraggio è considerato nazionale se girato completamente in Italia da imprese italiane con personale tecnico ed artistico in prevalenza italiano.

Il cortometraggio a carattere documentario avente eccezionale valore scientifico e culturale, se per ragioni inerenti all'oggetto trattato sia stato girato prevalentemente all'estero, può essere considerato nazionale, purché sussistano tutti gli altri requisiti stabiliti dalla presente legge.

È considerato nazionale il film di attualità di lunghezza non inferiore ai 200 metri di cui almeno 150 girati in Italia da tecnici italiani. Non può tuttavia essere considerato nazionale l'edizione italiana di giornali di attualità prodotti all'estero, da case cinematografiche estere, anche se contenga avvenimenti girati in Italia nella proporzione prevista per i film nazionali di attualità, che porti la stessa marca di produzione di case cinematografiche estere o contrassegno similare.

In via eccezionale, può essere riconosciuto nazionale il film di attualità prodotto da ditta italiana, ripreso con personale tecnico italiano in tutto o in parte all'estero, ove l'avvenimento rivesta particolare interesse nazionale.

La dichiarazione di nazionalità è rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri previo accertamento dei requisiti sopra descritti, anche a seguito di ispezioni sui luoghi di lavorazione.

9. La dichiarazione di nazionalità italiana può essere rilasciata ai film girati, in prevalenza o totalmente all'estero, in determinate condizioni prevista da accordi internazionali di reciprocità.

Qualora si riscontrino particolari condizioni di interesse sociale nel campo artistico, industriale, commerciale e del lavoro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri,

sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 2, può rilasciare la dichiarazione di nazionalità italiana ai film prodotti in Italia da imprese italiane in regime di compartecipazione artistica, tecnica e finanziaria con imprese estere.

Per i film di cui al presente articolo la dichiarazione di nazionalità italiana deve essere rilasciata prima dall'inizio della lavorazione.

10. Per l'ammissione alle provvidenze previste nella presente legge, il film nazionale, a lungo e a corto metraggio, non a carattere documentario o di attualità, deve essere girato con la ripresa sonora diretta, e per la parte prevista nella sceneggiatura per le riprese di interni, almeno per il 70 per cento in teatri di posa muniti di adeguata attrezzatura tecnica, e non deve contenere materiale scenico di repertorio. Qualora sia richiesto l'impiego di detto materiale per esigenze tecniche e artistiche, tale impiego non potrà comunque superare l'8 per cento della lunghezza complessiva del film.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in casi di comprovate impossibilità tecniche, potrà concedere deroghe alle disposizioni di cui al comma precedente, sentito il parere del Comitato tecnico.

La stampa delle copie positive del film nazionale deve essere effettuata in Italia da stabilimenti italiani di sviluppo e stampa, a meno che si tratti di speciali sistemi per i quali manchi la necessaria attrezzatura in Italia, in base ad accertamenti del Comitato tecnico.

15. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per cortometraggio il film di lunghezza non inferiore ai 250 metri e non superiore ai 2000 metri, anche se realizzato col sistema dei disegni animati. Se il cortometraggio è realizzato col sistema a colori, per l'ammissione ai benefici di legge è sufficiente la lunghezza massima di 180 metri.

Si intende per film di attualità quello non inferiore ai 200 metri che riproduca fatti od avvenimenti del giorno ed abbia i caratteri della informazione o della cronaca cinematografica.

A favore del film nazionale di cortometraggio presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico, dopo l'entrata in vigore della presente legge, e la cui prima proiezione nelle sale cinematografiche italiane, accertata dalla Società italiana degli autori ed editori, si effettui prima del 31 dicembre 1954, può essere concesso, su conforme parere del Comitato tecnico di cui all'art. 4, un contributo pari al tre per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso è stato proiettato per un periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico. Il contributo suddetto sarà negato se non sussistono i requisiti minimi di idoneità tecnica, artistica e culturale.

Entro i limiti di tempo e con le modalità stabilite nel terzo comma del presente articolo, è concesso a favore del film nazionale di attualità un contributo pari al tre per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso è stato proiettato per un periodo di cinque mesi dalla prima proiezione in pubblico.

Su conforme parere del Comitato tecnico può essere concesso un ulteriore contributo pari al due per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso è stato proiettato, nei casi di eccezionale valore tecnico o artistico.

I film nazionali i documentari, cortometraggi e di attualità devono essere iscritti nel Pubblico registro cinematografico ai sensi dell'art. 103, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

36. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

37. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1950.